

AATO VERONESE

Autorità Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" - Servizio idrico integrato

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 8 del 16 dicembre 2002

Oggetto: Determinazioni in merito alla salvaguardia degli enti di gestione del servizio idrico integrato preesistenti sul territorio dell'ATO Veronese all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 1998, n.5.

L'anno **duemiladue**, il giorno **sedici**, del mese di **dicembre**, alle ore **sedici**, in Verona, nella Sala Conferenze della Società Autostrada Brescia – Padova S.p.A. di Via F. Gioia n. 71, si è riunita, in **seconda** convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione prot. n. 741 del 4 dicembre 2002.

Presiede la seduta il Presidente dell'Assemblea, Dott. Aleardo Merlin, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Giovanni Zappalà, Paolo Andreoli, Silvio Gandini.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
F.to Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Aleardo Merlin

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Autorità e nella sede della Provincia di Verona, il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, li _____

IL DIRETTORE
F.to Ing. Luciano Franchini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

1

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente e della Provincia di Verona, ai sensi di legge.

Verona, li _____

Il Direttore
F.to Ing. Luciano Franchini

Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 8 del 16 dicembre 2002

Oggetto: Determinazioni in merito alla salvaguardia degli enti di gestione del servizio idrico integrato preesistenti sul territorio dell'ATO Veronese all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 1998, n.5.

Sentita la presentazione e discussione dell'argomento all'ordine del giorno dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 36;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998 n. 5, ed in particolare:

- l'articolo 7 che dispone:
 - o al comma 1 che gli enti partecipanti all'ATO, attraverso l'Autorità d'Ambito, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - o al comma 2 che l'Autorità d'Ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico soggetto gestore;
 - o al comma 4 che, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza l'Autorità d'Ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, ed al comma 6 che dispone che in questo caso l'Autorità d'Ambito individui fra i vari gestori quello che fungerà da coordinatore;
 - o al comma 5 che il soggetto gestore deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato;
- l'articolo 8 che dispone:
 - o ai commi 1 e 2 che l'organizzazione del servizio idrico integrato può prevedere anche la salvaguardia di una o più delle gestioni preesistenti, purché tale salvaguardia abbia carattere di temporaneità;
 - o al comma 5 che con gli enti gestori salvaguardati l'Autorità d'Ambito deve stipulare una convenzione regolante i reciproci rapporti ed entro diciotto mesi dalla stipula di tale convenzione gli enti salvaguardati devono provvedere, per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 5 aprile 2002, con la quale l'Assemblea ha incaricato il Direttore dell'AATO Veronese di procedere alla necessaria istruttoria tecnica per verificare il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 da parte dei seguenti soggetti gestori, per i quali gli enti locali proprietari hanno avanzato apposita richiesta:

1. C.I.S.I.;
2. A.G.S.;
3. CO.V.I.SE.;
4. C.A.M.V.O.;
5. Consorzio per la costruzione e la gestione della fognatura e relativo impianto di depurazione di S. Bonifacio;
6. Consorzio per la costruzione e la gestione della fognatura e relativo impianto tra i comuni di Legnago, Cerea, Casaleone, Angiari, Concamarise e Sanguinetto;
7. Consorzio per la gestione dei servizi di tutela dell'ambiente;

8. C.I.S.I.A.G.;
9. AGSM Verona SpA;

RICORDATO che, con il medesimo atto, l'Assemblea ha deliberato di rimandare a successivo apposito provvedimento ogni decisione in merito alla scelta della forma di gestione a regime del servizio idrico integrato su tutto il territorio dell'ATO Veronese, e ciò a causa delle notevoli modificazioni intervenute nello scenario normativo in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dalla Legge 488/2001;

RILEVATO CHE i rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed i soggetti gestori oggetto di salvaguardia dovranno essere regolati da apposita convenzione – contratto di servizio, da approvarsi dall'Assemblea d'Ambito con successivo apposito provvedimento;

VISTO l'esito dell'istruttoria tecnica condotta dal Direttore dell'AATO Veronese

VALUTATO CHE nel territorio dell'ATO Veronese esistono n. 8 gestioni aventi i requisiti per la salvaguardia, delle quali l'ATO ritiene di salvaguardare le seguenti:

1. C.I.S.I.;
2. A.G.S.;
3. CO.V.I.SE.;
4. C.A.M.V.O.;
5. Consorzio per la costruzione e la gestione della fognatura e relativo impianto di depurazione di S. Bonifacio;
6. Consorzio per la gestione dei servizi di tutela dell'ambiente (Sona – Sommacampagna);
7. C.I.S.I.A.G.;
8. AGSM Verona SpA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, la salvaguardia di una o più gestioni esistenti deve avere carattere temporaneo e che, comunque, ai sensi del successivo articolo 9, comma 5, l'Autorità d'Ambito deve perseguire l'obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia entro quattro anni dalla stipula della convenzione tra l'Autorità d'Ambito ed i soggetti gestori salvaguardati;

VALUTATO conforme agli interessi generali dell'ATO Veronese il disporre una durata massima delle salvaguardie pari a due anni decorrenti dalla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1998, n.5;

RILEVATO infine che la legge regionale 27 marzo 1998, n.5, all'articolo 8 comma 6, consente all'Autorità d'Ambito, al fine di assicurare una gestione del servizio idrico integrato rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche durante la fase della salvaguardia, di apportare delle modifiche alla porzione di territorio degli enti salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni, per cui ogni modifica al territorio servito dagli enti salvaguardati dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'AATO Veronese;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea Dott. Aleardo Merlin;

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 77, in rappresentanza di 708.287 abitanti;
- voti favorevoli: n. 74, per abitanti rappresentati n. 686.331;
- voti contrari: n. 0, per abitanti rappresentati n. 0;
- astenuti: n. 3, per abitanti rappresentati n. 21.956

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. DI PROCEDERE alla salvaguardia delle gestioni sottoelencate, come risulta dall'allegata istruttoria tecnica, che costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto:
 - 1) C.I.S.I. – Consorzio Intercomunale Servizi Integrati, con sede in Isola della Scala;
 - 2) A.G.S. – Azienda Gardesana Servizi, con sede in Peschiera del Garda;
 - 3) CO.V.I.SE. – Consorzio Vallata d'Illasi Servizi, con sede in Illasi;
 - 4) C.A.M.V.O. – Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale, con sede in Bovolone;
 - 5) Consorzio per la costruzione e la gestione della fognatura e relativo impianto di depurazione di San Bonifacio, con sede in San Bonifacio;
 - 6) Consorzio per la gestione dei servizi di tutela dell'ambiente, con sede in Sona;
 - 7) C.I.S.I.A.G. – Consorzio Intercomunale Servizi Idrici Adige Guà, con sede in Legnago;
 - 8) AGSM Verona SpA, con sede in Verona;
2. DI PROCEDERE ad ulteriore approfondimento tecnico relativo alla possibilità di salvaguardia del Consorzio di Legnago, in modo da verificare l'effettiva compatibilità con i criteri previsti dalla normativa vigente, e con eventuale approvazione da parte dell'Assemblea.
3. DI DETERMINARE in due anni, eventualmente prorogabile a tre anni in caso di necessità, decorrenti dalla data della stipula della relativa convenzione, la durata massima del periodo di salvaguardia;
4. DI CONSENTIRE altresì, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, alle gestioni di cui all'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, di aderire ad una gestione salvaguardata, previa autorizzazione del Comitato Istituzionale dell'AATO Veronese, per la durata massima del periodo di salvaguardia;
5. DI DARE mandato al Direttore di espletare un ulteriore approfondimento circa la documentazione presentata dal Sindaco di Legnago relativamente al C.I.S.I.A.G. – Consorzio Intercomunale Servizi Idrici Adige Guà, con sede in Legnago;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha carattere programmatico e non contiene quindi impegni di spesa.

IL DIRETTORE
Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Dott. Aleardo Merlin